

R.G. 1/2019 FALL

II TRIBUNALE DI ROVIGO

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott.ssa Paola Di Francesco Presidente

Dott.ssa Elisa Romagnoli Giudice

Dott.ssa Sofia Gancitano Giudice relatore

ha emesso il seguente

DECRETO

□ **Fatto**

Con decreto del 3-2-2021 é stata disposta la convocazione di (omissis) s.r.l. ai sensi dell'[art. 162 L.F.](#), in quanto, all'esito della votazione della proposta di concordato preventivo in continuità aziendale, i Commissari giudiziali, con relazione depositata il 22-12-2020, hanno dato atto del mancato raggiungimento delle maggioranze previste dall'[art. 177 L.F.](#), avendo solo la classe 3 (creditori chirografari) espresso voto favorevole.

L'adunanza dei creditori si é tenuta il 26-11-2020 e nel periodo dei venti giorni successivi ai sensi dell'[art. 178, co. 4, L.F.](#), precisamente il 4-12-2020, é divenuta efficace la modifica dell'[art. 180, comma 4, L.F.](#) (“Il Tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione é determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie é conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”).

Agenzia delle Entrate, collocata nella classe 1 dei creditori privilegiati titolari di crediti erariali e previdenziali nei confronti di (omissis) s.r.l. non ha espresso alcun voto né in sede di adunanza, ove era presente, né successivamente, sicché trova applicazione il meccanismo del silenzio-dissenso.

Il voto sfavorevole di Agenzia delle Entrate, titolare di un credito dell'importo di euro 276.145,63, determina il mancato raggiungimento delle maggioranze, tenuto conto della sua collocazione nella classe 1 formata da creditori le cui pretese ammontano complessivamente a euro 332.414,14, e dell'approvazione del concordato da parte dei soli creditori chirografari collocati nella classe n. 3.

Il 16-12-2020 (omissis) s.r.l. ha depositato un'ulteriore relazione elaborata dal professionista ai sensi dell'[art. 161 co. 3 L.F.](#), volta ad attestare la maggior convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria, con riferimento al trattamento dei crediti tributari.

Il collegio ha già osservato, nel decreto emesso il 3-2-2020, che la nuova disposizione introdotta dall'art. 3 comma 1-bis, lett. a), D.L. n. 125/2020 convertito, con modificazioni, dalla [L. n. 159/2020](#), non trova applicazione nei procedimenti di concordato nei quali sia già stata avviata la fase di raccolta del voto.

Tale disposizione non presenta, infatti, profili solo processuali, non solo perché, in seguito a tale modifica normativa, l'amministrazione finanziaria viene a subire la sterilizzazione degli effetti di quel potere di veto (esercitato rimanendo silente in merito alla regolazione della crisi proposta del debitore) che sino al 4-12-2020 era insuscettibile di essere disatteso dal tribunale nella fase di omologazione del concordato, ma soprattutto perché la nuova disposizione ha sicuro impatto sul principio di maggioranza, il cui luogo di

formazione dialettica, quale deliberazione maggioritaria della comunità dei creditori di accettare o meno la proposta di soluzione della crisi proveniente dal debitore, é l'adunanza prevista dall'[art. 174 L.F.](#)

Non a caso, infatti, la votazione é circondata da particolari cautele nella disciplina del procedimento, proprio al fine di garantire che la formazione della volontà del ceto creditorio non sia alterata da fattori che potrebbero compromettere la stessa giustificazione della soggezione della minoranza alla decisione della maggioranza.

La disposizione in esame introduce, ad avviso del collegio, un elemento di modifica tanto del principio maggioritario, quanto della regola della prevalenza dell'interesse dei creditori nel concordato preventivo, lì dove sottrae all'amministrazione finanziaria e agli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie la valutazione sulla convenienza della soluzione concordataria della crisi rispetto all'alternativa liquidatoria, proprio nel caso in cui il silenzio-dissenso di tali creditori sia determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze necessarie per l'approvazione della proposta.

Le ragioni sinora esposte sarebbero di ostacolo alla prosecuzione di questo procedimento, ma é altrettanto indubbia la volontà del legislatore di anticipare l'entrata in vigore di alcune disposizioni del [CCII](#), per offrire uno strumento di eccezionale agevolazione “in considerazione della situazione di crisi economica per le imprese determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19”, come del resto é avvenuto con l'entrata in vigore dell'[art. 9 D.L. n. 23/2020](#), convertito con modificazioni dalla [L. 40/2020](#).

Si ritiene, pertanto, ragionevole disporre la rinnovazione del voto con la fissazione di una nuova udienza per l'adunanza di cui all'[art. 174 L.F.](#), invitando i commissari giudiziali a comunicare ai creditori, con le modalità già previste, un nuovo avviso di convocazione al quale siano allegati il presente decreto e la relazione di attestazione depositata da (omissis) s.r.l. in data 16-12-2020.

□ **PQM**

P.Q.M.

revoca il decreto emesso in data 3-2-2021 e fissa per l'adunanza dei creditori, innanzi al giudice delegato dott.ssa Elisa Romagnoli, l'udienza del giorno 17 marzo 2021 ore 12:20.

Si comunichi.

Rovigo, 12 febbraio 2021

Il Presidente

Paola Di Francesco